

COMUNE DI DESIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

CONCESSIONE IN COMODATO DI N° 1 AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC ZEN - 9 posti - targato FF973GX - DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESIO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AUTO AMICA" Sezioni di Seregno e Desio.

Con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

- la Dott.ssa Elvira Antenucci, nata a Verona il 09/07/1972, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Desio, codice fiscale 00834770158 P.I. 00696660968, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Persona e Famiglia, di seguito nel presente atto denominata anche "Concedente" o "Comodante"

E

- l'Associazione di promozione sociale "Auto Amica - Seregno", codice fiscale 91092810158, con sede legale in Seregno, via Cardinal Minoretti n° 20, attiva sul territorio comunale con la Sezione di Desio, con sede in Corso Italia n. 66, iscritta al Registro Regionale n. 351/2016 con decreto n. 142 del 14.03.2016, rappresentata dal Presidente Giancarlo MANZOTTI, nato a Desio il 10/9/1955, con domicilio di carica presso l'Associazione di promozione sociale "Auto Amica", di seguito nel presente atto denominato "Ente beneficiario" o Comodatario";

in esecuzione della determinazione n. _____ del _____.2016, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO

1.1 (Oggetto) - L'Associazione di Promozione Sociale "Auto Amica" Sezione di Desio, convenzionata con il Concedente secondo il disposto della deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n. _____ del xx_09.2016, rientra - per sua natura e finalità - tra le Associazioni cui il Comune di Desio ha facoltà di concedere, in comodato d'uso gratuito, beni in propria disponibilità.

Il Comodante concede in comodato gratuito all'Associazione di Promozione Sociale "Auto Amica", che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n° 1 autoveicolo - marca RENAULT modello TRAFIC ZEN - 9 posti - targato FF973GX di proprietà dell'amministrazione comunale e idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di passeggeri. Il mezzo dovrà essere adibito all'accompagnamento di minori, così come definito al successivo punto 1.3, e ad eventuali attività connesse.

1.2 (Stato di conservazione dei beni mobili) - Il Concedente consegnerà all'Ente beneficiario il suddetto veicolo, esente da vizi e del tutto idoneo alla fruizione, in condizione tale da consentirne l'uso concordato.

1.3 (Descrizione e destinatari del servizio) - Il servizio "Auto Amica", nell'utilizzo del suddetto mezzo, si sostanzia nell'organizzazione e realizzazione di un servizio di accompagnamento, rivolto principalmente agli alunni della scuola "Pirota" e "Agnesi",

residenti nel territorio comunale. L'accesso al servizio avviene nell'ordine di prenotazione, col solo limite delle potenzialità organizzative del servizio.

Il servizio "Auto Amica" viene garantito in tutti i giorni feriali (escluso il sabato), nelle fasce orarie di ingresso ed uscita degli alunni delle suddette scuole, indicativamente in tre fasce orarie: ore 7,30, ore 13,30 e ore 16,30. Il servizio è prestato a più persone contemporaneamente.

1.4 (Eventuali ulteriori utilizzi) – L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Ente Beneficiario di utilizzare il mezzo per lo svolgimento di ulteriori servizi di accompagnamento rivolti a persone in situazione di bisogno/fragilità.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

2.1 (Titolarità giuridica) – L'Ente beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sui beni mobili descritti al precedente art. 1.1 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sui beni stessi per soddisfare i loro diritti di credito. Per tutta la durata del contratto, unico titolare del diritto di proprietà sul bene mobile di cui al punto 1.1 è il Comune di Desio. La consegna del bene mobile avverrà presso la sede del Palazzo Comunale.

Art. 3 - DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE MOBILE CONCESSO IN COMODATO

3.1 (Decorrenza del contratto) - Il contratto decorre dalla data di consegna del bene mobile nelle mani del legale rappresentante dell'Ente beneficiario o di un suo delegato e avrà durata sino all'8 giugno 2017, chiusura dell'anno scolastico 2016/2017. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, l'Ente beneficiario non fosse più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, il Concedente potrà esigere l'immediata restituzione del bene mobile.

In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione del bene mobile, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente beneficiario.

3.2 (Recesso dal contratto) – Il Concedente potrà recedere dal contratto, previo preavviso di trenta giorni da comunicare all'Ente beneficiario mediante raccomandata A/R, qualora il comodatario utilizzi il bene mobile per un uso diverso da quello pattuito o per sopravvenuta e urgente necessità di tornare in possesso del bene per utilizzo proprio.

3.3 (Restituzione del bene mobile) – Il bene mobile concesso in comodato deve essere restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente beneficiario dovrà avvenire presso la sede del Concedente alla data di scadenza indicata al punto 3.1

3.4 (Clausola penale) – Nel caso in cui l'Ente beneficiario ritardi la restituzione del bene mobile concesso in comodato, sarà dovuta al Concedente una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad € 100,00= per ogni giorno di ritardo per ogni veicolo.

3.5 (Risoluzione del contratto) – Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi previsti dai successivi paragrafi 5 e 6, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto stesso.

Art. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

4.1 (Spese relative alla circolazione) – E' a carico del Concedente il pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dei beni, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge e dei premi annuali relativi alle assicurazioni volontarie (polizza kasko).

Il Concedente trasmette all'Ente beneficiario copia del libretto di circolazione e assicurazione del veicolo.

L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse dall'utilizzatore dell'automezzo in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese.

L'Ente beneficiario garantisce inoltre la stipula, per i volontari e/o il personale dipendente che presteranno la loro opera, di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità per danno o incidente a persone o cose che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività.

4.2 (Riparazione del bene mobile) – L'Ente beneficiario si impegna nei confronti dell'Amministrazione Comunale a far riparare il bene mobile messo a disposizione dall'amministrazione stessa.

4.3 (Riserva di utilizzo bene mobile) - Il concedente si riserva la facoltà di utilizzare il mezzo al di fuori delle fasce orarie di utilizzo da parte dell'Associazione AutoAmica, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO

5.1 (Utilizzo degli spazi pubblicitari) – E' fatto divieto all'Ente beneficiario di apporre sulle superfici del veicolo messaggi pubblicitari. Qualora il concedente attivasse una qualche forma di sponsorizzazione, l'Ente beneficiario non potrà sostituire, eliminare e manomettere i relativi messaggi pubblicitari, eventualmente apposti sulla carrozzeria del veicolo, e dovrà informare il Concedente di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nell'eventuale spazio promozionale durante l'uso dei beni mobili tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

5.2 (Utilizzo dei beni mobili) – L'Ente beneficiario, a cui viene concesso in uso il bene mobile, si obbliga ad utilizzare il bene stesso per finalità rientranti nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'Ente beneficiario e sempre nel rispetto della destinazione di cui all'art. 1.3 del presente accordo.

5.3 (Delimitazione dell'uso) – Salvo quanto stabilito al punto 1.4, è fatto divieto all'Ente beneficiario di servirsi del bene mobile per finalità diverse da quella indicata al punto 1.3. È inoltre fatto divieto all'Ente beneficiario di concedere il bene in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura.

5.4 (Diligenza nell'uso) – L'Ente beneficiario si obbliga ad utilizzare il bene e a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Ente beneficiario si impegna a mantenere in ordine il bene mobile, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

5.5 (Gestione ordinaria) – Sono a carico dell'Ente beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo del bene, quali: eventuali rimborsi per i volontari, carburante e olio, ordinaria manutenzione del mezzo.

5.6 (Volontari addetti) – L'Ente beneficiario si obbliga, nell'utilizzo del bene mobile, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida dei veicoli. Il conducente deve avere 21 anni compiuti ed almeno 1 anno di patente. Sono a carico dell'Ente beneficiario le eventuali spese di rimborso dei volontari che utilizzino il bene oggetto del presente contratto.

Art. 6 – DECADENZA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, qualora il Concedente sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 7 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 8 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Monza.

Art. 10 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente beneficiario, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, informa il Concedente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

Desio,

*per il COMUNE DI DESIO
La Dirigente
Area Persona e Famiglia
(Dott.ssa Elvira Antenucci)*

*per l'Associazione di promozione sociale
"AUTO AMICA"
Il Presidente
(Giancarlo Manzotti)*